

DETERMINA DIRIGENZIALE

**AA - SEZIONE PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI,
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE,
CONTROLLO DI GESTIONE**

N° 1699 del 28/11/2022

Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ PASQUARELLI AUTO S.P.A. DELLA FORNITURA DI N. 1 VEICOLO COMMERCIALE DA ADIBIRE A LABORATORIO MOBILE PER IL DISTRETTO PROV.LE ARTA DI PESCARA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO "BENI – MEZZI DI TRASPORTO E PARTI DI RICAMBIO" - PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC) AL P.N.R.R. ACCORDO OPERATIVO EX ART. 15 DELLA L. N. 241/1990 PER LA REALIZZAZIONE DEI SUB-INVESTIMENTI DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA" (ART. 1, COMMA 2, LETTERA E), PUNTO 1), DEL D.L. 59/2021) - PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI BENI E SERVIZI DI CUI ALLA DELIBERA DEL D.G. N. 99 DEL 05/08/2022. CIG 9511417D99 – CUP I83C22000640005.
-----------------	---

Estensore	Pino Catone
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Rita Aloisio



IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile n. 50 del 18/04/2016 ove si dispone che:
- co. 6: *"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;

VISTO il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 relativo alla predisposizione del suddetto programma biennale;

VISTO il decreto-legge n. 59 del 15 luglio 2021, convertito dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101, recante disposizioni in materia di *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*, che, all'art. 1, co. 2 riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano tra cui è annoverato l'investimento: "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", incluso nel Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC);

VISTA la nota prot. n. 24173 del 20/05/2022, con cui il Direttore Generale dell'ARTA Abruzzo ha conferito mandato alla sottoscrizione dell'Accordo Operativo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per la realizzazione dei subinvestimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" al legale rappresentate dell'Agenzia Capofila, ARPA Emilia Romagna;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 144 del 22/11/2022 con cui è stato aggiornato il Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi previsti per il periodo 2021-2022;

CONSIDERATO che nel programma biennale in oggetto è stato previsto l'acquisto di un mezzo mobile per il rilevamento della qualità dell'aria mediante l'uso di fondi PNC - CUI 91059790682202100032;

VISTA la richiesta di approvvigionamento Prot. n. 55021/2022, a firma del Direttore del Distretto Prov.le ARTA di Pescara, avente in oggetto *"Richiesta di acquisto n° 1 laboratorio mobile per la rilevazione di inquinanti atmosferici e parametri meteorologici, raccolta e elaborazione dati rilevati, da finanziare con i fondi previsti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC)"*;



PRECISATO che la strumentazione richiesta è necessaria nelle azioni previste per il potenziamento del Laboratorio di Chimica Ambientale attivo presso il Distretto Provinciale di Pescara e presso il Distretto Provinciale di L'Aquila;

DATO ATTO che, per quanto sopra detto, la strumentazione richiesta è necessaria per adempiere alle obbligazioni poste in capo ad Arta Abruzzo dalla normativa vigente ed è utile al fine della realizzazione degli obiettivi del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", - linea di investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA (Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici - Sistema nazionale di protezione dell'ambiente) a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 art 1 comma 7 con il quale si stabilisce che per alcune tipologie di beni (energia elettrica, gas, carburanti rete e extra rete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e mobile) le pubbliche amministrazioni (inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) sono tenute ad avvalersi di convenzioni o accordi quadro Consip o di Centrali di committenza regionali o esperire proprie autonome procedure, nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art. 1, comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art. 1, comma 3, che "Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione";



VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali"*;

PRESO ATTO che la Consip ha attivato, in data 07/05/2021, l'Accordo Quadro "Veicoli in acquisto 1" suddiviso in n. 23 lotti, per la fornitura di veicoli in acquisto per le Pubbliche Amministrazioni;

PRESO ATTO che il lotto 21 (Furgoni medi e Autocarri diesel), contenente veicoli del tipo adatto a svolgere la funzione di laboratorio mobile, è scaduto il 9/11/2022 per esaurimento del massimale assegnato e la nuova gara per l'Accordo Quadro "Veicoli 2" è stata pubblicata il 15/09/2022 con termine presunto del procedimento entro il 15/03/2023;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"* (legge di stabilità 2016) e dalla Legge 145/2018, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.207/2010;

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, dalla legge 27.12.2017 n. 205 (G.U.R.I. n. 302 del 29.12.2017), dal Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135 (G.U.R.I. n. 290 del 14.12.2018) Legge 03.05.2019 n. 37 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2019) Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019) convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R I. n.140 del 17.06.2019);

RILEVATO che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) il prodotto è disponibile all'interno del Bando Beni/Mezzi di trasporto e parti di ricambio;

VISTI i principi di economicità consistenti nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto e il principio di efficacia consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;



CONSIDERATO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento, in considerazione dell'esiguo valore economico per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i. il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTA la Legge 11/09/2020 n. 120 "Conversioni con modificazioni del D.L. 76/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia: "

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli [articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#), recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021...(Omissis)

....(Omissis) stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO l'art. 216 comma 27 –*octies* D.lgs. 50/2016;

VISTO il principio di rotazione degli affidamenti, che trova la sua fonte di regolazione normativa nell'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la disciplina introdotta da D.L. 77/2021 per gli acquisti finanziati con fondi P.N.R.R. – P.N.C. ed in particolare le prescrizioni di cui all'art 47 del decreto stesso circa la previsione da parte della stazione appaltante, nelle leggi e documenti di gara, di specifiche clausole dirette all'inserimento di requisiti necessari per la partecipazione, orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile e la parità di genere attraverso l'assunzione di giovani con età inferiore a trentasei anni e donne, oltre all'inclusione lavorativa delle persone disabili;

RAPPRESENTATO, in ordine alla suddetta disciplina ed in particolare a quanto



stabilito nell'art.47 del D.L. 77/2021, quanto segue:

“Stabilisce l’art. 47, comma 4, del. D.L. 77/2021 che è requisito necessario dell’offerta (...) l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.

Il comma 7 del medesimo articolo conferisce alle stazioni appaltanti la possibilità di escludere – motivandolo- l’inserimento nei bandi delle clausole di cui al comma 4 citato; il comma 8 rinvia a linee guida ministeriali per una disciplina di dettaglio.

Benchè le linee guida ministeriali (Decreto 7/12/2021 pubblicato in GURI n. 309 del 30/12/2021) offrano solo criteri interpretativi, lasciando la scelta alla discrezionalità della stazione appaltante, dalla lettura delle stesse si ricava che deve sussistere un nesso funzionale tra l’esecuzione del contratto e le assunzioni, nel senso che nel calcolo della quota corrispondente al numero delle assunzioni obbligatorie occorre fare riferimento a tutte le assunzioni “funzionali a garantire l’esecuzione del contratto aggiudicato”; devono, quindi, ritenersi escluse dal citato computo le assunzioni non funzionali a garantire l’esecuzione del contratto specifico.

Nel caso specifico:

a) si tratta di mera fornitura di beni prodotti in serie, il che comporta che è difficilmente ipotizzabile che gli operatori economici debbano ricorrere alla assunzione di nuovo personale da dedicare precipuamente alla esecuzione dello specifico contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

b) il numero di prodotti oggetto dei singoli lotti dell’appalto è tale da ritenere poco probabile che debba essere dedicata una linea produttiva esclusiva per la loro realizzazione e che, quindi, eventuali nuove assunzioni disposte dall’operatore - determinate da un incremento generale della domanda- possano essere riconducibili specificamente alla esecuzione della commessa.

c) in ogni caso, è difficile ipotizzare che per l’esecuzione della fornitura dei beni oggetto di commessa possa prevedersi l’assunzione di nuovo personale in numero pari ad almeno 3 unità, tale da consentire l’eventuale rispetto delle percentuali previste dalla norma.

Ad ogni buon conto, poiché in base alle linee guida ministeriali “l’attuazione delle deroghe rappresenta una facoltà rimessa alle stazioni appaltanti, che possono, in ogni caso, decidere di non avvalersi delle suddette deroghe, anche qualora ricorressero in linea astratta alcuni presupposti per la loro applicazione, si ritiene precauzionalmente di non derogare alla disciplina introdotta dall’art. 47, comma 4, del. D.L. 77/2021, e di chiedere, quindi, agli operatori di dichiarare in sede di offerta che, in caso di aggiudicazione del contratto, ove per l’esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, fosse necessario procedere con nuove assunzioni, assumano l’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all’occupazione giovanile (30%) sia all’occupazione femminile (30%);

PREMESSO che, il RUP ha proceduto ad effettuare un’indagine di mercato richiedendo n. 3 preventivi di spesa a n. 3 operatori economici iscritti al MEPA quali



le Società “Adriacar s.r.l.”, “Giansante Auto s.r.l.” e “Pasquarelli Auto S.p.A.” trasmessi rispettivamente con note Prot. n. 54124, n. 54132 e n. 54134 del 16/11/2022;

VISTE le offerte pervenute tramite PEC dalle Società “Giansante Auto s.r.l.”, acquisita con Prot. n. 55041 del 22/11/2022, e “Pasquarelli Auto S.p.A.”, acquisita con Prot. n. 55675 del 24/11/2022, delle quali è risultata più conveniente una delle due proposte della Società Pasquarelli Auto S.p.A. ;

VISTA l'ulteriore offerta della Società “Pasquarelli Auto s.r.l.”, proponente un veicolo commerciale con dimensioni L3 H3 del tipo Volkswagen Crafter Van Business 30 TDI al costo di € 31.044,82 con IVA pari a € 6.829,86 ,spese di Immatricolazione pari a € 148,32 e I.P.T. pari a € 377,00, acquisita con Prot. n. 55675 del 24/11/2022, che è stata ritenuta congrua dal RUP rispetto al prodotto richiesto e migliorativa rispetto a quella già proposta;

ACCERTATO che, il DURC della Società Pasquarelli Auto S.p.A. Protocollo INAIL n. 34593834 del 13/09/2022 con scadenza 11/01/2023, risulta regolare nei confronti dell'INPS e l'INAIL;

VISTA l'autocertificazione del fornitore relativa al possesso dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 acquisita con Prot. n. 54989/2022;

VERIFICATA l'assenza di annotazioni nell'apposita sezione del sito web ANAC relativa agli operatori economici, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che sono in corso i restanti controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che in caso di esito negativo daranno luogo alla risoluzione del contratto stipulato;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di procedere all'affidamento diretto, nei termini di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in conformità all'art. 1, co. 2, lett. a) Legge 120/2020, con l'inoltro di una Trattativa Diretta su MEPA nel Bando “Beni / Mezzi di trasporto e parti di ricambio” rivolta all' Operatore Economico “Pasquarelli Auto S.p.A.” con sede in Via Piane Sant'Angelo, 202 – 66050 San Salvo (CH) per la fornitura di un veicolo commerciale con dimensioni L3 H3 del tipo Volkswagen Crafter Van Business 30 TDI da allestire a laboratorio mobile per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara per una spesa complessiva pari a € 31.044,82 IVA esclusa con spese di Immatricolazione pari a € 148,32 e I.P.T. pari a € 377,00;

STABILITO di non chiedere la costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 in considerazione del consistente sconto applicato sul preventivo e della estensione della garanzia di ulteriori 5 anni/200.000 km;

RITENUTO DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della



presente fornitura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Dr.ssa Rita Aloisio, Responsabile dell'Ufficio Acquisti Beni e Servizi della Sede Centrale dell'ARTA;

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse da parte del RUP e del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione, come da dichiarazione agli atti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 04/11/2022 di adozione della prima variazione al bilancio di Previsione 2022-2024;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n° 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1 comma 2 della Legge 31 dicembre 2009 n° 196: "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";

RILEVATO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017 anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;



RICHIAMATA la Legge n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

RITENUTO di sub-impegnare la somma complessiva necessaria per l'acquisto pari a **€ 38.400,00 (IVA ,spese di immatricolazione e I.P.T. incluse)** sul capitolo 09.02.2.02.613.3 denominato "Investimenti complementari PNRR" del Bilancio pluriennale 2022-2024 impegno contabile n. 2022/1/539/1 che presenta sufficiente capienza;

DETERMINA

1) **TUTTO QUANTO** specificato in premessa si riporta quale parte integrante e sostanziale nel presente dispositivo insieme a tutti gli allegati citati;

2) **DI PROCEDERE**, per tutte le motivazioni riportate in premessa, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con L. n. 120 dell' 11/09/2020 e succ. D.L. 77/2021 convertito con L. n. 108 del 29/07/2021, alla Società Pasquarelli Auto S.p.A. con sede in Contrada Piane Sant'Angelo 202 – 66050 San Salvo (CH) e P.IVA/C.F. 01425470695, la fornitura di un veicolo commerciale con dimensioni L3 H3 del tipo Volkswagen Crafter Van Business 30 TDI per il Distretto Prov.le ARTA di Pescara al costo di € 31.044,82 IVA esclusa con spese di Immatricolazione pari a € 148,32 e I.P.T. pari a € 377,00;

3) **DI ESONERARE** l'operatore economico dal rilascio della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2, lett. a) ed in considerazione del consistente sconto praticato e della estensione gratuita della garanzia di ulteriori 5 anni;

4) **DI NOMINARE** Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della presente fornitura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 la Dr.ssa Rita Aloisio, Responsabile dell'Ufficio Acquisti Beni e Servizi;

5) **DI SUB-IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 38.400,00 (IVA, spese di immatricolazione e I.P.T. incluse)** sul capitolo 09.02.2.02.613.3 denominato "Investimenti complementari PNRR" del Bilancio pluriennale 2022-2024 impegno contabile n. 2022/1/539/1 che presenta sufficiente capienza;

6) **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13/8/2010 n. 136



come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187 convertito, con modificazioni, in Legge 17/12/2010 n. 217, il codice CIG identificativo della presente fornitura è: **9511417D99**;

7) **DI FORMALIZZARE** l'affidamento della fornitura mediante una Trattativa Diretta sul MEPA nel Bando "Beni/Mezzi di trasporto e parti di ricambio" sulla piattaforma Consip www.acquistinretepa.it;

8) **DI PROVVEDERE** alla liquidazione della fornitura su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità in base ai corrispettivi e tariffe applicate da convenzione;

9) **DI STABILIRE** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

10) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni

Data, 28/11/2022

Il Dirigente della Sezione
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

